

## CONTRATTO DI RICERCA PER CONTO TERZI

tra **Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana** con sede legale in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico 24, Codice Fiscale 84000730485 rappresentata per la firma del presente atto da Lorenzo Bolgi quale Segretario Generale (di seguito indicata anche come “Committente”)

e

**Istituto di Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna** con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, e sede amministrativa in Pisa Piazza Martiri della Libertà 33 rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza dell’art. 50, 4° comma del vigente “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità” e del D.R. n. 535 del 03.09.2019 (di seguito, per brevità, indicata anche come “Istituto” e/o “Scuola”),

di seguito congiuntamente indicate “Parti” o singolarmente “Parte”,

### premesse che:

- a) il Committente, è interessato ad acquisire maggiori conoscenze in merito al tema delle politiche ambientali e delle azioni per la promozione dell’economia circolare;
- b) la Scuola Superiore Sant’Anna, ente di istruzione universitaria ad ordinamento speciale è organizzata, ai sensi dell’art. 26 del proprio Statuto, in sei Istituti di ricerca tra cui l’Istituto di Management deputato alla programmazione e coordinamento delle attività di ricerca nel settore della sostenibilità ambientale;
- c) l’Istituto è dotato di risorse e strutture necessarie e idonee a svolgere le attività richieste dal Committente, indicate precisamente nel seguito, ed è disponibile ad eseguire attività di ricerca per conto di terzi secondo quanto previsto dall’art. 66 del D.P.R. n. 382/80 e ss.mm.ii., nel rispetto dei regolamenti interni alla Scuola e senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività istituzionali;

### preso atto:

- d) della Delibera della Giunta di Istituto del 03/12/2019 con la quale è stata approvata la proposta relativa alle attività commissionate;

### visto:

- e) il “Regolamento recante la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività di ricerca e di formazione” della Scuola Superiore Sant’Anna;

### tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto del contratto**

Il Committente affida all’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, che accetta, lo svolgimento delle seguenti attività di ricerca (di seguito “Progetto”) “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare” da effettuarsi secondo quanto specificato nella proposta.

Nell’ipotesi in cui, durante lo svolgimento del Progetto, i risultati fossero tali da richiedere la modifica del Programma/Cronoprogramma, tale modifica dovrà essere approvata congiuntamente dal Committente e dal Responsabile della prestazione.

Ai fini dello svolgimento del Progetto, l’Istituto si avvarrà del personale dipendente (tecnico-amministrativo, docente e ricercatore), di assegnisti di ricerca allo stesso afferenti (di seguito “personale”) o di eventuali collaboratori esterni, in conformità alle disposizioni normative vigenti. Al Progetto potranno collaborare anche allievi Ph.D. della Scuola.

Le attività relative all’oggetto del presente contratto saranno svolte presso la sede dell’Istituto e presso la sede e/o le sedi del Committente.

Per lo svolgimento delle suddette attività l’Istituto, qualora lo ritenesse necessario, potrà utilizzare il finanziamento previsto dalla presente convenzione per la copertura di posizione di ricercatore, assegnista e borsista.

**Art. 2 - Obblighi dell'Istituto**

Mediante la sottoscrizione del presente contratto, l'Istituto si impegna:

- a realizzare tutte le attività connesse alla esecuzione del contratto, con la massima diligenza, secondo standard di elevata professionalità e qualità;
- ad eseguire le proprie obbligazioni con propri mezzi e con gestione autonoma ivi incluso per quanto attiene il personale dipendente e collaboratore;
- a garantire il costante rispetto delle vigenti norme relative al trattamento economico e normativo dei propri dipendenti, in particolare a garantire la presenza di idonee coperture assicurative del proprio personale contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- a fornire al Committente, nei termini eventualmente assegnati, qualunque informazione o documentazione questi dovesse richiedere relativamente alle attività di esecuzione del contratto, nonché tutta la documentazione comprovante la corretta realizzazione delle iniziative e delle attività oggetto del medesimo.

**Art. 3 - Obblighi del Committente**

Mediante la sottoscrizione del presente contratto, il Committente si impegna:

- a fornire all'Istituto la massima collaborazione nell'espletamento delle attività oggetto del presente atto, attraverso, a titolo esemplificativo, la messa a disposizione di proprio personale qualificato o il conferimento, con oneri a proprio carico, di incarichi a favore di soggetti qualificati che collaborino alle attività di ricerca;
- a garantire la presenza di idonee coperture assicurative del proprio personale contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- a concedere, stante la presenza di copertura assicurativa, al proprio personale la possibilità di frequentare le strutture della Scuola, ivi comprese quelle dell'Istituto, ed al personale della Scuola la possibilità di frequentare le proprie strutture e di utilizzare eventualmente apparecchiature e strumentazioni ivi presenti con le necessarie precauzioni e cautele che vorrà indicare;
- a onorare il pagamento del corrispettivo pari ad **€ 33.600,00 + IVA** secondo i termini e le modalità di cui all'art. 10.

**Art. 4 - Riservatezza**

L'esecuzione del presente contratto può comportare che le Parti si scambino informazioni e notizie proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni relativi alla tecnologia e a processi produttivi (di seguito, "Informazioni Confidenziali").

Le Parti si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente contratto le Informazioni Confidenziali che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o comunque acquisite nell'esecuzione del rapporto.

Le Parti si impegnano, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- conservare, con la massima cura e diligenza, le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione del presente contratto. Detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni ed impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi riservatezza previsti nel presente contratto;
- astenersi dal copiare, duplicare riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.

Su richiesta di una Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.

Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del presente atto o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione del presente contratto per qualsiasi motivo e dovranno essere rispettati per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione.

### **Art. 5 - Proprietà Intellettuale**

Le Conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (Background), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (Sideground).

I risultati e i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività di ricerca oggetto del presente contratto e sviluppati congiuntamente dalle Parti saranno di titolarità del Committente e della Scuola in parti uguali.

### **Art. 6 - Pubblicazioni**

Il Committente riconosce che i docenti e/o ricercatori della Scuola potrebbero voler pubblicare una parte o la totalità dei risultati scientifici raggiunti nell'ambito delle attività regolate del presente contratto.

Il Committente si impegna pertanto, dopo aver avuto la possibilità di esaminare le bozze della pubblicazione ed aver verificato l'assenza di violazioni degli accordi di riservatezza definiti nel presente contratto, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati secondo la comune prassi accademica; viene comunque fatta salva la possibilità da parte del Committente di imporre un ritardo alla pubblicazione, qualora la stessa rischi di compromettere l'ottenimento o la validità di diritti di proprietà intellettuale in qualunque Paese nel mondo, o di altri particolari vantaggi economici.

La durata del ritardo imposto alla pubblicazione potrà dipendere dalle particolari circostanze del caso, ma non potrà in ogni modo eccedere i dodici mesi. La decisione di ritardare una pubblicazione ai sensi del presente articolo dovrà essere comunicata e motivata per iscritto dal Committente al/ai Responsabile/i della prestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa bozza. Il Committente si impegna inoltre a mettere in atto tutte le azioni che permettano di ridurre al minimo la durata del ritardo.

Nella pubblicazione inerente i risultati della ricerca, il Committente dovrà essere sempre menzionato come promotore e finanziatore dell'opera.

### **Art. 7 - Sicurezza**

I Datori di lavoro della Scuola e del Committente considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente contratto come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del presente atto. Si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente contratto. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte, è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc).

Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie Sedi.

### **Art. 8 - Recesso**

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto ovvero di scioglierlo consensualmente qualora, per esempio, ritenessero più opportune altre forme di collaborazione. Il Committente potrà altresì recedere qualora ritenga che i risultati raggiunti secondo le specifiche di cui all'Allegato Tecnico non soddisfino pienamente le proprie esigenze. In ogni caso, il Committente corrisponderà alla Scuola il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la parte di attività svolta sino al ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata all'attenzione dei Responsabili di cui all'art. 11. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.

Resta inteso e convenuto tra le Parti che, qualora l'Istituto si avvalga della facoltà di recesso dal contratto, lo stesso dovrà restituire le parti del corrispettivo in corrispondenza delle quali non si è esplicata la sua attività, fermo restando l'obbligo del Committente di rimborsare alla Scuola le spese sino a quel momento effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto.

### **Art. 9 - Clausola risolutiva espressa**

Fatta salva l'azione generale di inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ., qualora una delle Parti non adempia anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli:

art. 4 – Riservatezza

art. 5 – Proprietà intellettuale

art. 6 – Pubblicazioni

l'altra Parte avrà la facoltà di avvalersi della presente clausola risolutiva, a mezzo raccomandata A.R., o posta elettronica certificata, da inviare all'attenzione dei Responsabili di cui all'art. 11, determinando in tal modo la risoluzione ipso iure del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno conseguente nonché ogni altra azione a tutela dei propri diritti.

Resta inteso e convenuto tra le Parti che, nell'ipotesi di risoluzione del presente contratto:

- per inadempimento del Committente, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute dall'Istituto per la parte di attività svolta sino al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma;
- per inadempimento dell'Istituto, lo stesso sarà altresì tenuto a restituire al Committente i corrispettivi eventualmente già versati per le attività non realizzate alla data della risoluzione, così come previsto nell'ipotesi di recesso di cui all'art. 8, ultimo capoverso.

### **Art. 10 - Compensi e pagamenti**

Per lo svolgimento della ricerca in oggetto, il Committente verserà alla Scuola la somma di € 33.600,00+ IVA ai sensi di legge.

La somma di cui al comma precedente verrà corrisposta tramite modalità girofondo Banca d'Italia a favore del conto n. 0136604 (conto di contabilità speciale Banca d'Italia intestato alla Scuola) con le seguenti modalità:

**€ 13.440,00 + IVA, quale anticipo alla stipula del presente contratto;**

**€ 13.440,00 + IVA, alla presentazione delle relazioni di cui all'art. 2, lettere a) e b);**

**€ 6.720,00+ IVA, a saldo.**

I versamenti di cui sopra saranno effettuati dietro presentazione di fattura elettronica soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/197.

### **Art. 11 - Responsabili del contratto e comunicazioni**

L'Istituto indica quale Responsabile della prestazione il Responsabile scientifico del Progetto il Prof. Fabio Iraldo.

Il Committente indica quale proprio Responsabile il Dott. Lorenzo Bolgi.

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel presente contratto sarà eseguita per iscritto con il mezzo ivi indicato e, laddove non precisato, a mezzo e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

- all'Istituto all'attenzione del Responsabile scientifico Prof. Fabio Iraldo: Istituto di Management, Piazza Martiri della Libertà 24, Pisa; e-mail: fabio.iraldo@santannapisa.it; posta elettronica certificata: istituto-management@sssup.legalmail.it
- al Committente all'attenzione del Responsabile Dott. Lorenzo Bolgi: Ufficio Affari Generali e Servizi Esterni, Via Lorenzo Il Magnifico 24, Firenze; e-mail: unioncamere@tos.camcom.it; posta elettronica certificata: unioncameretoscana@legalmail.it

### **Art. 12 - Durata del contratto, proroga**

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità per il periodo di 7 mesi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora il presente contratto sia sottoscritto in data successiva rispetto a quella d'inizio effettivo della attività di ricerca, le prestazioni eseguite *medio tempore* dovranno anch'esse considerarsi regolamentate dalle previsioni contenute nel presente atto.

### **Art. 13 - Controversie e foro competente**

Il Committente e l'Istituto concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, eventualmente ricorrendo agli strumenti offerti dalla normativa vigente in materia di composizione stragiudiziale delle controversie. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, entro tre mesi dall'inizio del tentativo di risoluzione stragiudiziale come specificato al comma precedente, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Pisa.

### **Art. 14 - Trattamento dei dati personali**

1. Ciascuna parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui al presente Contratto. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e l'adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento eventuale delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali e dei rispettivi Responsabili della protezione

dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'adozione di misure tecniche e organizzative aggiuntive derivanti dall'analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment), nonché la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili al presente Contratto in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

#### **Art. 15 - Modelli di comportamento**

L'Istituto dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dal Committente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii. e si impegna a rispettare, nell'esecuzione del presente contratto, le relative prescrizioni.

Il Committente dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Codice di comportamento interno della Scuola visualizzabili sul sito Internet istituzionale [www.santannapisa.it](http://www.santannapisa.it) ai seguenti link:

Codice Etico: [https://www.santannapisa.it/sites/default/files/Codice\\_Etico.pdf](https://www.santannapisa.it/sites/default/files/Codice_Etico.pdf)

Codice di Comportamento: [https://www.santannapisa.it/sites/default/files/Codice\\_di\\_comportamento.pdf](https://www.santannapisa.it/sites/default/files/Codice_di_comportamento.pdf)

#### **Art. 16- Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale del presente contratto e sugli allegati di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella – Tariffa Parte I "Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine" sono assolti dal Committente.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che la richiede.

#### **Art. 17 - Disposizioni finali**

Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito in virtù di intese preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente documento.

Tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente contratto ed in contrasto con lo stesso, si intende superata.

Eventuali tolleranze di una delle Parti di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto dal presente contratto non costituiscono rinuncia ai relativi diritti che spettano a tale Parte in base ad esso.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e nei relativi allegati, si applicano le norme del Codice Civile.

#### **Art. 18 – Sottoscrizione**

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.

Letto, confermato e sottoscritto

Pisa, li -----

Per l'Istituto di Management  
Il Direttore

f.to.dgt. Prof. Andrea Mario Cuore Piccaluga

Firenze, li -----

Per il Committente  
Il Segretario Generale

f.to.dgt Dott. Lorenzo Bolgi